



Convenzione tra il Dipartimento federale delle finanze e la Banca nazionale svizzera sulla distribuzione dell'utile della Banca nazionale svizzera del 1° ottobre 2026

La Banca nazionale svizzera (BNS) costituisce accantonamenti sul risultato di esercizio che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. A tale scopo si orienta sull'evoluzione dell'economia svizzera (art. 30 cpv. 1 LBN).

L'ammontare attribuito agli accantonamenti per le riserve monetarie è stabilito dalla BNS (art. 42 cpv. 2 lett. d LBN). L'importo residuo del risultato di esercizio dopo tale attribuzione agli accantonamenti rappresenta l'utile che può essere distribuito (art. 30 cpv. 2 LBN).

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la BNS stipulano per un determinato periodo il volume della ripartizione annuale dell'utile per garantirne una distribuzione costante a medio termine (art. 31 cpv. 2 LBN).

Ai fini della distribuzione per un dato esercizio è determinante l'ammontare dell'utile di bilancio corrispondente (art. 31 LBN). L'utile di bilancio si compone dell'utile distribuibile e della posizione di bilancio «Riserva per future ripartizioni». Quest'ultima funge da riserva contro le oscillazioni al fine di consentire una distribuzione costante. Essa corrisponde a un utile o a una perdita riportati a nuovo. Alla riserva per future ripartizioni si attribuisce il risultato di esercizio non ripartito oppure si attinge l'importo mancante per la distribuzione. Presupposto per la distribuzione è un utile di bilancio; nel caso di una perdita di bilancio non vi è alcuna distribuzione.

In considerazione di quanto precede, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto il 18 settembre 2026 e dopo averne informato i Cantoni il 25 settembre 2026, il DFF e la BNS convengono quanto segue.

1. La presente convenzione riguarda la distribuzione dell'utile della BNS per gli esercizi 2026-2030.

2. Si procede a una distribuzione dell'utile alla Confederazione e ai Cantoni in presenza di un utile di bilancio; nel caso di una perdita di bilancio non vi è alcuna distribuzione.

3. L'importo della distribuzione dell'utile alla Confederazione e ai Cantoni per l'esercizio corrispondente è stabilito come segue:

– utile di bilancio pari o superiore a 40 miliardi di franchi: distribuzione di 6 miliardi di franchi

– utile di bilancio pari o superiore a 30 miliardi di franchi, ma inferiore a 40 miliardi di franchi: distribuzione di 5 miliardi di franchi

– utile di bilancio pari o superiore a 20 miliardi di franchi, ma inferiore a 30 miliardi di franchi: distribuzione di 4 miliardi di franchi

– utile di bilancio pari o superiore a 10 miliardi di franchi, ma inferiore a 20 miliardi di franchi: distribuzione di 3 miliardi di franchi

– utile di bilancio inferiore a 10 miliardi di franchi: distribuzione dell'utile di bilancio, ma al massimo di un importo pari a 2 miliardi di franchi, tenendo conto che la distribuzione, insieme al versamento del dividendo all'azionariato, non può rendere negativa la riserva per future ripartizioni

4. La BNS versa l'importo della distribuzione ogni anno all'Amministrazione federale delle finanze (AFF) dopo l'Assemblea generale ordinaria. L'AFF versa 2/3 di questo importo ai Cantoni in base alla chiave di ripartizione stabilita nell'art. 31 cpv. 3 LBN.

5. La presente convenzione sostituisce la convenzione tra il DFF e la BNS del 29 gennaio 2021 valida per gli esercizi 2020-2025.

Berna, 1° ottobre 2026

Zurigo, 1° ottobre 2026

DIPARTIMENTO
FEDERALE DELLE FINANZE

BANCA NAZIONALE SVIZZERA

Il capo

La presidente del
Consiglio di banca

Il presidente della
Direzione generale

Karin Keller-Sutter

Barbara Janom Steiner Martin Schlegel